

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) è stata illegittimamente segnalata a sofferenza in SIC; ii.) non ha ricevuto la lettera di preavviso circa l'imminente segnalazione; iii.) ha regolarizzato le linee di credito e sarebbero decorsi i termini di visibilità delle segnalazioni; iv.) le segnalazioni risultano illegittime anche sul piano sostanziale.

Parte resistente eccepisce, in rito, che il ricorso sia inammissibile per assenza di prova a sostegno delle domande formulate dal cliente. Nel merito che: i.) il ricorrente era contitolare con altro soggetto di un conto corrente; ii.) nel corso del rapporto si sono verificati sconfinamenti che, nonostante svariati solleciti, non sono mai stati sanati; iii.) a séguito del perdurare dell'esposizione debitoria, in data 20 giugno 2017 è stato comunicato il recesso con effetto immediato dal contratto di conto corrente; iv.) la posizione è passata "a sofferenza" in data 13 ottobre 2017; v.) il 25 ottobre seguente la Banca ha accettato il piano di rientro proposto dal cliente il quale, pertanto, ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'Intermediario; vi.) il piano di rientro non è stato onorato; vii.) nel 2023 la posizione è stata ceduta dapprima ad una società di recupero crediti e, successivamente, ad un'altra società con clausola *pro soluto*; viii.) da tanto si evince la consolidata incapacità del cliente di onorare i propri debiti.

In sede di repliche si dà atto che il fido di conto è stato oggetto di recesso da parte della Banca in data 20 giugno 2017 sì che risulta decorso il termine di 36 mesi per la conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati. Ne viene che le segnalazioni relative ai contratti in questione dovevano essere cancellate fin dal 20 giugno 2022.

Parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni in SIC effettuate dall'Intermediario.

Parte resistente insiste affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile oppure rigettato nel merito.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la legittimità delle segnalazioni negative effettuate in SIC da parte dell'Intermediario convenuto.

2. – In via preliminare l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova.

2.1. – L'eccezione deve essere respinta in quanto dalla carenza di supporto probatorio delle affermazioni di parte ricorrente deriva non già l'inammissibilità quanto, piuttosto, il rigetto nel merito del ricorso (*ex plurimis*, Coll. Roma, dec. n. 24400 del 2019).

3. – Venendo al merito della doglianza si osserva che parte ricorrente era contitolare di un rapporto di conto corrente radicato presso l'Intermediario resistente. Secondo quanto rappresentato da quest'ultimo, sul rapporto si sarebbero verificati sconfinamenti mai sanati sì che, in data 20 giugno 2017, avrebbe perfezionato il recesso dal rapporto.

4. – Parte ricorrente lamenta l'illegittimità di una segnalazione in CRIF eseguita dall'Intermediario resistente. In particolare, si lamenta la violazione del presupposto sia formale sia sostanziale e il decorso dei termini di visibilità segnalazione stessa. Dalle visure prodotte dalle parti, nel dettaglio, è pacifico che la segnalazione sia perdurata fino a novembre del 2023.

5. – Con riferimento alla doglianza relativa al difetto di preavviso si osserva che secondo l'orientamento dei Collegi, la segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non deve essere preceduta dal preavviso prescritto dall'art. 5, comma 6 del nuovo Codice. Nondimeno i Collegi affermano che un'informazione preventiva di segnalazioni di così rilevante impatto negativo sulla affidabilità delle persone, come quelle a sofferenza, sembra rispondere alla regola che prescrive il comportamento conforme a buona fede e correttezza che gli Intermediari sono tenuti ad osservare nelle relazioni con la clientela. Al mancato preavviso di segnalazione a sofferenza, ad ogni modo, consegue soltanto il diritto al risarcimento del danno, non richiesto dall'odierno ricorrente (Coll. Roma, dec. n. 10609 del 2022).

5.1. – La presente doglianza, tuttavia, deve essere interpretata nel senso che a dover essere preceduta da preavviso sia, più che la segnalazione a sofferenza in sé, la prima segnalazione negativa per ritardato pagamento.

5.2. – L'Intermediario ha comunque assolto all'onere di dimostrare di aver inviato alla parte ricorrente un preavviso in occasione della prima segnalazione di ritardo nel pagamento delle rate (cfr. Coll. Roma, dec. n. 6564 del 2022). È infatti versato in atti un avviso di sconfinamento del 26 giugno 2017, inviato con servizio *Posta Time*, con relativo preavviso di segnalazione nei SIC.

5.3. – I Collegi sono soliti ritenere il servizio *Posta Time* idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione ma, nel caso di specie, non è possibile rinvenire il *barcode* nella missiva riprodotta. Cionondimeno l'orientamento maggioritario prevede che la prova della ricezione sia da ritenersi raggiunta in compresenza di almeno due delle seguenti fattispecie: la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

5.4. – Nel caso di specie, il numero di rapporto è indicato nella documentazione rilasciata dal vettore e la data di recapito (27 giugno 2017) appare compatibile con quella indicata nella missiva (26 giugno 2017) sì che risultano presenti due dei requisiti sopra esposti ai fini della presunzione di ricezione del

preavviso. Ne consegue che si può reputare dimostrato in via presuntiva l'invio del preavviso di segnalazione, quantomeno in occasione del primo ritardo.

5.5. – La doglianza in esame, pertanto, deve reputarsi non fondata.

6. – Con riferimento al mancato accertamento della situazione patrimoniale complessiva del cliente, l'Intermediario afferma che la stabile incapacità del ricorrente di adempiere ai propri debiti risulti *per tabulas*.

6.1. – Tale circostanza appare fondata e comprovata sia dagli estratti conto versati in atti (relativi al periodo marzo 2017 – settembre 2017) dai quali risultano gli sconfinamenti sia dal piano di rientro proposto dal ricorrente nel mese di ottobre del 2017.

6.2. – A tanto si aggiunga che l'orientamento interpretativo maggioritario ha da tempo chiarito che il termine "sofferenza" assume un diverso significato nei SIC rispetto a quello proprio della relativa iscrizione nella Centrale Rischi: la segnalazione a sofferenza nella banca dati privata richiede soltanto il dato oggettivo di una serie di inadempimenti (cfr. Coll. Roma, dec. n. 16231 del 2018) non essendo normativamente previsto che, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza in un SIC, l'Intermediario debba previamente valutare la situazione finanziaria del debitore (cfr. Coll. Roma, dec. n. 21700 del 2020).

6.3. – Al pari della precedente, pertanto, neanche la presente doglianza può reputarsi fondata.

7. – Da ultimo, parte ricorrente sostiene che le segnalazioni sarebbero illegittime in quanto sarebbe decorso il termine di visibilità di 36 mesi previsto dall'art. 6, comma 5, vecchio codice SIC per gli inadempimenti non regolarizzati. Tale termine decorrerebbe dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto ma, in ogni caso, non potrebbe mai essere superato il termine di cinque anni dalla data di scadenza del rapporto.

7.1. – Nel caso di specie, secondo il ricorrente il recesso da parte della Banca sarebbe avvenuto in data 20 giugno 2017 sì che il termine massimo di visibilità sarebbe spirato il 20 giugno 2022. Il termine sarebbe ampiamente decorso, ad ogni modo, anche a prendere come riferimento la data in cui controparte dichiara l'estinzione per volturazione a sofferenza.

7.2. – Tanto posto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, vecchio Codice deontologico, le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nei SIC per non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto ove non si siano verificate altre vicende rilevanti in relazione al pagamento. Viceversa, qualora si siano verificate tali vicende il termine di 36 mesi decorre dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento o, comunque, dalla data di cessazione del rapporto.

7.3. – Nel caso di specie, la Banca resistente ha dichiarato che il credito è stato ceduto a dicembre 2023.

7.4. – Si rammenta che il Garante per la Protezione dei dati personali ha chiarito che nel caso in cui il credito sia stato ceduto a terzi il termine di conservazione delle segnalazioni decorre da tale data.

7.5. – Sebbene nel caso di specie sia intervenuta cessione del credito e il termine di 5 anni dovrebbe astrattamente decorrere da tale data (novembre 2023), occorre però segnalare che la Banca ha esercitato il recesso a giugno 2017 e il termine massimo di 5 anni dalla scadenza del rapporto è spirato nel giugno 2022, prima che si verificasse la cessione del credito del novembre 2023.

7.6. – Infatti, come ulteriormente chiarito dall'Autorità Garante citata, le segnalazioni negative non possono essere conservate per più di 5 anni dalla data di scadenza del rapporto risultante dal contratto

di finanziamento (cfr. Provvedimento del Garante n. 438 del 2017, § 2). Il chiarimento del Garante è stato recepito dall'All. 2, § 5, nuovo Codice deontologico che oggi dispone un termine massimo di segnalazione pari a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto.

7.7. – La lettera del Codice deontologico porta a ritenere che anche qualora si verifichi una vicenda rilevante relativa al pagamento come la cessione del credito, non potrebbe essere superato il termine massimo di 60 mesi (5 anni) dalla data di scadenza del rapporto. Nel caso di specie viene in rilievo un rapporto a tempo indeterminato ossia un contratto di conto corrente sì che la scadenza del rapporto coincide con il recesso esercitato dalla Banca.

7.8. – In conclusione, nel caso di specie il termine massimo di 60 mesi (5 anni) decorre dal giugno 2017 e scade a giugno 2022. Da tale data dovevano cessare le segnalazioni ma la responsabilità di dare corso a tale adempimento grava in capo non all'Intermediario ma alla società che gestisce il sistema di informazione creditizia. Ne viene che, al pari delle precedenti, neanche la doglianza in esame è fondata.

8. – Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE